

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5898 del 10/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018, intestata a BIPRES S.p.A. per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6113 del 10/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018, intestata a BIPRES S.p.A. per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21.**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21.”*, rilasciata dal SUAP in data 03/12/2018;

**Tenuto conto che** l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Romagna forlivese - Unione montana in data 21/04/2023, assunta al Prot. Unione 8879 e da Arpae al PG/2023/94508 del 30/05/2023, da **BIPRES S.p.A.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 14/06/2023 Prot. Unione 12666, acquisita da Arpae al PG/2023/104206, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

**Vista** l'ulteriore richiesta Prot. Unione 14312 del 04/07/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/116455;

**Atteso** che, a seguito di concessione di proroga, in data 26/07/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta relativa alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Unione 16110 e da Arpae al PG/2023/129545;

**Tenuto conto** che in data 30/10/2023 la ditta ha inviato le integrazioni richieste in merito all'impatto acustico, acquisite al Prot. Unione 23971 e da Arpae al PG/2023/188093;

**Dato atto** che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Unione 24178 del 31/10/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/185862 del 02/11/2023, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica dell'Unione Romagna forlivese - Unione Montana ha espresso il seguente parere: *“(...) Vista ed esaminata la documentazione agli atti, vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio assunta al prot.23971 del 30.10.2023 nella quale si dichiara che la conformazione impiantistica per la produzione di carpenteria leggera rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14.11.1997 e dalla classificazione acustica del territorio comunale di Rocca San Casciano in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; SI ESPRIME NULLA OSTA ACUSTICO”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 27/10/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21.”*, rilasciata dal SUAP in data 03/12/2018, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIPRES S.p.A. con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenteria leggera in serie sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 21.”*, rilasciata dal SUAP in data 03/12/2018, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica,

Edilizia, Ambiente dell'Unione Romagna forlivese - Unione Montana ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpa di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2018-6240 del 28/11/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione Romagna Forlivese Unione Montana in data 03/12/2018 prot. 42474.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta richiede quanto di seguito riportato:

- Modifica dell'emissione E7: la modifica dell'emissione E7 comporterà la sostituzione di un robot di saldatura (che verrà rottamato) con un nuovo robot (similare al precedente) e la rimozione di due robot saldatura che verranno spostati presso il secondo magazzino e collegati all'aspirazione E1;
- Modifica dell'emissione E1: l'emissione E1 verrà modificata con l'eliminazione delle tre puntatrici e l'aggiunta dei due robot saldatura precedentemente collegati all'aspirazione E7. Resta invariata invece la lavorazione e la captazione della levigatrice.

Ulteriore elemento di modifica non richiesto ma riscontrato è rappresentato dallo spostamento dell'intera saldatura inox nell'area captata dall'emissione E17.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/138247 del 09/08/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/138249 del 09/08/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto delle modifiche sopra riportate, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota del 20/09/2023 acquisita al PG/2023/158921 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato:

*(...omissis...)*

*La ditta svolge attività di carpenteria metallica medio leggera.*

*Le attività di assemblaggio prevedono operazioni di taglio, stampaggio, saldatura con convogliamento dei fumi in E1, E7 ed E9. Seguono attività di rifinitura dei pezzi che consistono nella levigatura, lucidatura, satinatura, sbavatura e puntatura.*

*(...omissis...)*

*Su E1 vengono eliminate tre puntatrici e verranno convogliati i due robot di saldatura che*

prima erano aspirati in E7.

Su E7 invece verrà sostituito un robot di saldatura con un nuovo di analoghe caratteristiche. Entrambe le saldature non prevedono l'uso di acciai INOX.

(...omissis...)

In seguito a richiesta di chiarimenti sui quantitativi e sulle SDS la ditta ha presentato le SDS degli oli idraulici usati nelle presse. Laddove era presente il CAS 64742-52-5 che prevede la classificazione di cancerogeno, è stato chiesto di approfondire quanto previsto dal regolamento CLP alla NOTA L. (contiene meno del 3 % di estratto di DMSO secondo la misurazione IP 346) al fine di escludere la presenza di IPA, e di conseguenza anche quanto previsto all'All. III del D. Lgs.152/06, punto 2.1.

#### **Considerazioni normative**

In E1 avverrà oltre la già presente attività di piegatura, levigatura, puntatura della lamiera anche la saldatura.

In E7 viene eliminata la saldatura INOX ed eliminate due saldatrici, ma non vengono apportate modifiche alla portata mantenendo lo stesso ventilatore.

La ditta valuta possibile una diminuzione della concentrazione di particolato su tale emissione, ma non cambierà la portata perché la stessa è calibrata sul filtro installato

In E17 avverrà la saldatura INOX con consumo di prodotto di 500 kg in 220 giorni di attività. Per il filo di saldatura INOX indicato in tabella sono prese a riferimento le seguenti concentrazioni di Cr, Ni e Mn.

Cr: 21%

Ni : 11%

Mn: 2,5 %

500 kg: 220g = 2,27 kg/g

2,27/8 = 0,284 kg/h

con la solita stima del 3% di passaggio in fase gas, si ha rispettivamente:

**Cr: 0,284\*0.21\*0.03= 1,79 g/h**

**Ni: 0,284\*0.11\*0.03= 0,94 g/h**

**Mn: 0,284\*0.025\*0.03= 0,21 g/h**

La polvere di Nichel incide per altri 80 kg all'anno che in 220 giorni sono 0,36 kg/g

**Cr: 0,36 kg/8 h= 0,045 Kg/h** dunque  $0,045*0.10*0.03 = 0,14 \text{ g/h}$

**Ni: 0,36 kg/8 h= 0,045 Kg/h** dunque  $0,045*0.90*0.03 = 1,2 \text{ g/h}$

come riportato dalla ditta nella relazione tecnica.

Come da tabella riportata,

<b>Soglia di rilevanza</b> (espressa come flusso di massa)	<b>Valore di emissione</b> (espresso come concentrazione)
Classe I 0,5 g/h	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>
Classe II 5 g/h	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Classe III 25 g/h	5 mg/Nm <sup>3</sup>

NON vengono superate le soglie di rilevanza per i due metalli Ni e Cr, né singolarmente, né come somma. Ugualmente non vengono superate le soglie considerando anche il contributo del Manganese.

Le attività di lavorazione della lamiera 4.13.25 Laminazione, stampatura, formatura, pressatura, calandratura del CRIAER così come quelle al 4.13.22 MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA, che la ditta descrive come operazioni di puntatura e levigatura, prevedono un limite di 10 mg/Nmc per il particolato.

	<b>E1</b>	<b>E7</b>	<b>E17</b>
Portata Nmc/h	5500	14000	5000
Attività	levigatura/ saldatura	saldatura	saldatura INOX
Durata	8 h	8 h	8 h
Sezione (m <sup>2</sup> )	0,13	0,28	-
<b>Impianto di abbattimento</b>	filtro a tessuto	filtro a tessuto	-
<b>Inquinanti</b>			
Polveri (mg/Nmc)	10	10	
Monossido di carbonio (mg/Nmc)	10	10	
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	5	5	

**ART 271 c.7- bis**

*Su richiesta di codesto Servizio Territoriale la ditta ha fornito SDS aggiornate degli olii lubrificanti presenti nelle presse. La composizione di questi prodotti è varia, quasi sempre costituita da una percentuale alta di olii lubrificanti derivati dal petrolio e altri additivi che ne migliorano le caratteristiche fisiche e chimiche. Si tratta peraltro di miscele ad alta viscosità, poco volatili anche a temperature elevate e non facenti parte del ciclo produttivo in senso stretto, ma necessarie al buon funzionamento degli impianti di produzione.*

*Si prescrive:*

- > di mettere a regime le emissioni E1, E7 ed E17*
- > di effettuare i monitoraggi periodici (annuali) e rispettare i limiti alle emissioni.*

**Conclusioni**

*Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".*

Con nota prot. 2023/0258120/P del 02/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/166118 del 02/10/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

*"In relazione all'istanza della ditta BIPRES S.p.A. pervenuta in data 31/05/2023 ns. prot. 2023/0148083/A e successive integrazioni del 22/08/2023 ns. prot. 2023/0222467/A, acquisite le valutazioni del Servizio PSAL, per quanto di specifica competenza si esprime parere favorevole con la seguente prescrizione :*

- *L'emissione dei fumi del punto E1 deve essere posizionata in maniera tale da non interferire con l'abitazione presente nelle immediate vicinanze provvedendo all'innalzamento del camino fino a renderlo uguale al punto E7 dove prima venivano svolte le medesime attività.  
Inoltre il punto di emissione E1 deve essere direzionato verso la porzione di terra non edificata sul retro e non verso le case vicine ".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della prescrizione contenuta nel parere sopra riportato dell'Azienda U.S.L. della Romagna -

Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì, ha ritenuto necessario inserirla come di seguito riportato:

- Entro la comunicazione della data di messa in esercizio di cui al successivo punto 3., l'altezza del camino dell'emissione E1, qualora più bassa rispetto all'altezza s.l.m. del camino di emissione E7, dovrà essere adeguata a quest'ultima mediante adeguato innalzamento. Inoltre il punto di emissione E1 deve essere direzionato verso la porzione di territorio limitrofo non edificato a sud. Tali adeguamenti dovranno essere tecnicamente descritti e illustrati (indicando l'altezza definitiva del camino E1 dal p.c.) nella comunicazione di cui al successivo punto 3.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpa.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana in data 03/12/2018 prot. 42474, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP in data 21/04/2023 - P.G.N. 8879, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE N. E5 – CALDAIA** (320 kW a metano)

**EMISSIONE N. E10 – CALDAIA** (25 kW a metano)

**EMISSIONI N. E11, E12, E13, E14, E15, E16 – CALDAIA** (18,8 kW ciascuna a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di carpenteria leggera in serie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. E1 – FINITURA (LEVIGATURA, SBAVATURA MANUALE) E N. 2 ROBOT DI SALDATURA (no inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a tasche – idrofiltro a labirinti



Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	da definire in relazione alla prescrizione 2.	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E7 – SALDATURA, SMERIGLIATURA E ROBOT SALDATURA (no inox)**

Impianto di abbattimento: prefiltro in calza di alluminio e filtro a celle filtranti pieghettate

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

La Ditta dovrà mantenere funzionante ed in efficienza il pressostato differenziale con allarme visivo.

#### **EMISSIONE N. E8 – PUNTATRICE E FINITURA (SATINATURA, LEVIGATURA, SBAVATURA MANUALE SBAVATRICI)**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E9 – SALDATURA E SMERIGLIATURA**

Impianto di abbattimento: prefiltro in calza di alluminio e filtro a celle filtranti pieghettate

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

La Ditta dovrà mantenere funzionante ed in efficienza il pressostato differenziale con allarme visivo.

#### **EMISSIONE N. E17 – SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

- Entro la comunicazione della data di messa in esercizio di cui al successivo punto 3., l'altezza del camino dell'emissione E1, qualora più bassa rispetto all'altezza s.l.m. del camino di emissione E7, dovrà essere adeguata a quest'ultima mediante adeguato innalzamento. Inoltre il punto di emissione E1 deve essere direzionato verso la porzione di territorio limitrofo non edificato a sud. Tali adeguamenti dovranno essere tecnicamente descritti e illustrati (indicando l'altezza definitiva del camino E1 dal p.c.) nella comunicazione di cui al successivo punto 3.
- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Rocca San Casciano, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni modificate E1, E7 ed E17, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni modificate E1, E7 ed E17 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
- Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni modificate E1, E7 ed E17 e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la

portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E1, E7, E8, E9 e E17 con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.  
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia

di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle emissioni E1, E7, E8, E9 ed E17 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
  - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
  - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata**

univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

#### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.



Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**